

Protocollo operativo ed organizzativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite

SOSTITUITO DICEMBRE 2023

## Sommario

Premessa: .....	1
1. Segnalazioni al RPCT .....	2
1.1 Soggetti che possono effettuare la segnalazione e tutele previste .....	2
1.2 Oggetto e contenuto della segnalazione .....	3
1.3 Procedura di gestione della denuncia .....	3
1.4 Segnalazioni anonime .....	5
1.5 Segnalazioni ordinarie .....	5
2. Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive .....	5
3. La responsabilità del segnalante .....	5
<b>Allegato 1 – Modulo Segnalazione condotte illecite</b>	

SOSTITUITO DICEMBRE 2023

## Premessa:

Il D.lgs. 165/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano con il novellato articolo 54-bis rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", una particolare misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici economici.

Il citato articolo prevede al comma 1: "*il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione*".

Come indicato nella Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28/04/2015, il segnalante deve contare su una protezione efficace che gli eviti l'esposizione a misure discriminatorie.

Questo protocollo si attiene a quanto previsto nella determinazione A.N.A.C. n. 469 del 09/06/2021, che ha disposto le "*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001(c.d. whistleblowing)*".

## 1. Segnalazioni al RPCT

### 1.1 Soggetti che possono effettuare la segnalazione e tutele previste

L'ambito soggettivo di applicazione disciplina a tutela del *whistleblower* ricomprende:

1. il dipendente di una Amministrazione Pubblica di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 ivi compreso quelli di cui all'art. 3;
2. il dipendente di un ente pubblico economico;
3. il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
4. i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Ai fini dell'applicazione della disciplina del *whistleblowing* sono pertanto considerate le segnalazioni di condotte illecite effettuate solo da tali soggetti, mentre quelle effettuate da soggetti diversi da quelli elencati, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rilevano.

Si evidenzia che, i soggetti di cui al punto 4 sono coloro che, pur dipendenti di enti privati, operano nel contesto lavorativo dell'AT.E.R. di Treviso e, quindi, possono venire a conoscenza di illeciti ivi compiuti. La disciplina sulla tutela si applica a tali soggetti solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o irregolarità relativi all'AT.E.R. di Treviso. In tal caso, i dipendenti e collaboratori dell'impresa possono decidere di trasmettere la segnalazione, oltre che ad A.N.A.C. e all'Autorità giudiziaria e contabile, al R.P.C.T. dell'AT.E.R. di Treviso.

Perché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dall'art. 54-bis, i presupposti sono i seguenti:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di "dipendente pubblico" o equiparato come sopra riepilogato;
- la segnalazione deve avere ad oggetto "condotte illecite";
- il dipendente deve essere venuto a conoscenza di tali "condotte illecite" in ragione del proprio rapporto di lavoro;
- la segnalazione deve essere effettuata "nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione";
- la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno una delle quattro tipologie di destinatari indicati nell'art. 54-bis, co. 1 (R.P.C.T., A.N.A.C., Autorità giudiziaria ordinaria o contabile).

Il sistema di protezione che riconosciuto al *whistleblower* si compone di tre tipi di tutela:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione. Ciò comporta:
  - l'oscuramento dei dati personali del segnalante nel caso in cui il R.P.C.T., per ragioni istruttorie, debba mettere altri soggetti a conoscenza del contenuto della segnalazione;
  - la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata dai diritti di accesso di cui all'art. 22 della L. 241/1990 e di cui all'art. 5, c. 2 del D.lgs. 33/2013;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'Ente a causa della segnalazione effettuata;
- l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il *whistleblower* (nei limiti previsti dall'art. 3 della L. n. 179/217) - sia in ambito pubblico (ex art. 54-bis del D.lgs. 165/2001) che privato (ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2001) - sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà.

Nel caso in cui si renda necessario, il R.P.C.T. trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza

ai sensi dell'art. 54-*bis* del d.lgs. 165 del 2001. Qualora detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il R.P.C.T. fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

## 1.2 Oggetto e contenuto della segnalazione

Le condotte illecite, oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela, comprendono:

- l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d'ufficio corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 314, 317, 319-*quater*, 323, 318, 319 e 319-*ter* c.p.);
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, quali ad esempio:
  - nepotismo,
  - assunzioni non trasparenti,
  - sprechi,
  - ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali,
  - irregolarità contabili,
  - false dichiarazioni,
  - violazione delle norme ambientali.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni o eventi di cui il soggetto, dipendente o collaboratore esterno, sia venuto direttamente a conoscenza *"in ragione del rapporto di lavoro"* e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere fatta per la salvaguardia dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del R.P.C.T. o di A.N.A.C. In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. A tal fine è opportuno utilizzare la procedura informatica messa a disposizione per le segnalazioni e di seguito illustrata.

## 1.3 Procedura di gestione della denuncia

Come previsto dall'art. 54-*bis* del D.lgs. n. 165/2001, le segnalazioni di condotte illecite possono essere inviate, a discrezione del "segnalante", interno o esterno, al R.P.C.T. dell'amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita o ad A.N.A.C., oppure il dipendente può presentare denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

Come sottolineato anche da AN.A.C., è da preferire il ricorso al canale interno, e quindi l'inoltro delle segnalazioni al R.P.C.T. Qualora la segnalazione arrivi ad un soggetto diverso rispetto al R.P.C.T., è necessario che tale soggetto indichi al segnalante di rivolgersi al P.R.C.T. dell'amministrazione.

Le informazioni utili per le segnalazioni sono reperibili nella pagina del sito istituzionale Amministrazione Trasparente\Altri contenuti\Raccolta di segnalazione di illeciti.

A.T.E.R. di Treviso ha aderito al progetto WhistleblowingPA per mettere a disposizione una piattaforma informatica per l'invio delle segnalazioni (link <https://atertv.whistleblowing.it/>)

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima (nel qual caso verrà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata);
- la segnalazione viene ricevuta dal R.P.C.T. e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'R.P.C.T. e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale, sia all'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Alle segnalazioni informatiche potrà accedere con credenziali riservate e personali esclusivamente il R.P.C.T. La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

Il segnalante potrà anche utilizzare il modulo allegato al presente protocollo (**Allegato 1**), da inviare alla e-mail del R.P.C.T. indicando nell'oggetto "**Riservato – Whistleblowing**" oppure consegnare a *brevi manu* presso la sede dell'A.T.E.R. di Treviso in busta chiusa indirizzata al R.P.C.T. e con la dicitura "**Riservato Whistleblowing**".

Il R.P.C.T. è sia l'istruttore che il custode delle identità.

Spetta al R.P.C.T. la valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nell'art. 54-*bis* del D.lgs. n. 165/2001, per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste. Per la valutazione dei suddetti requisiti, il R.P.C.T. utilizzerà gli stessi criteri utilizzati da A.N.A.C., pertanto la segnalazione è considerata inammissibile per:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità dell'Azienda;
- b) manifesta incompetenza dell'Ente sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti.

Il R.P.C.T., ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può richiedere al segnalante elementi integrativi tramite la procedura informatica oppure se la segnalazione è arrivata via e-mail o in cartaceo anche di persona, se il segnalante lo consente.

Il R.P.C.T. fornisce riscontro entro 90 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione.

A seguito dell'attività svolta il R.P.C.T. può riscontrare elementi di manifesta infondatezza della segnalazione e disporre quindi l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora a seguito dell'istruttoria ravvisi invece che la segnalazione sia fondata, il R.P.C.T. si rivolgerà agli organi interni preposti o a istituzioni esterne, secondo le proprie competenze.

Al segnalante è dovuto un *feedback* al termine dell'istruttoria.

Nel caso in cui il R.P.C.T. si trovi in una situazione di conflitto di interessi, in quanto la segnalazione lo riguarda personalmente, a esaminare la segnalazione, con conseguente responsabilità sull'istruttoria della segnalazione e sulla custodia dell'identità del segnalante, sarà il Direttore, qualora il R.P.C.T. sia il Dirigente dell'Area amministrativa, oppure il Dirigente dell'Area amministrativa qualora il R.P.C.T. sia il Dirigente dell'Area tecnica.

#### **1.4 Segnalazioni anonime**

Le segnalazioni anonime, e cioè quelle prive di elementi che consentano l'inequivocabile identificazione dell'autore, sono prese in carico solo se adeguatamente circostanziate.

Le segnalazioni anonime e quelle che provengono da soggetti estranei a quelli oggetto di tutela come sopra riportati al punto 1.1 (cittadini, organizzazioni, associazioni ecc.) possono essere comunque considerate nei procedimenti di vigilanza "ordinari".

#### **1.5 Segnalazioni ordinarie**

Il R.P.C.T. prende in considerazione anche segnalazioni effettuate con modalità diverse rispetto a quelle previste ai punti precedenti. Si applicano comunque le previsioni suesposte circa il contenuto delle segnalazioni.

Le denunce e segnalazioni, infatti, potranno essere presentate con qualsiasi forma anche presso il superiore gerarchico. Il responsabile che riceve la segnalazione avrà cura di condividere la segnalazione con il R.P.C.T.

In caso di segnalazioni non anonime, dovrà esser garantita, da parte del responsabile ricevente e del R.P.C.T. un livello di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante non inferiore a quella prevista per il *whistleblower*.

### **2. Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive**

Come ricordato in premessa, ai sensi dell'art. 54-*bis*, c. 1, del D.lgs. 165/2001, i dipendenti che segnalano all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'A.N.A.C. o al responsabile condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, demansionati, trasferiti, licenziati o sottoposti ad alcuna misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante interno/esterno è comunicata in ogni caso all'A.N.A.C. da parte dell'interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

Qualora vengano accertate dall'A.N.A.C. misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 54-*bis* del D.lgs. n. 165/2001.

In base al dettato normativo, è a carico dell'Ente dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Ente sono nulli.

### **3. La responsabilità del segnalante**

Le tutele del segnalante, importante salvaguardia accordata per combattere la costituzione di un ambiente omissivo e/o collusivo, non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante medesimo per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati

commessi con la denuncia di cui al comma 1 dell'articolo 54-*bis* del D.lgs. n. 165/2001 ovvero laddove sia riconosciuta la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti effettuata in mala fede e priva di ogni fondamento, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

SOSTITUITO DICEMBRE 2023

## Allegato 1

al Protocollo operativo ed organizzativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite  
Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi  
dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001

### 1^ SEZIONE – SEGNALAZIONE

#### 1.1 - SEGNALANTE \* dato obbligatorio

Inserire le seguenti opzioni alternative fra loro

- Dipendente dell'Ater di Treviso
- Lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore dell'Ater di Treviso

#### 1.1.1 - Indica qualifica e mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati \* dato obbligatorio

#### 1.1.2 - Indica attuale qualifica e mansione lavorativa

Da compilare solo se i dati non coincidono con quelli all'epoca dei fatti segnalati

#### 1.3.1 - Denominazione ditta se lavoratore di una ditta esterna

#### 1.4 - TIPOLOGIA DI CONDOTTA ILLECITA \* dato obbligatorio

- Corruzione, abuso di potere o in generale commissione di reati
- Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale
- Situazioni di incompatibilità e inconfiribilità in violazione del d.lgs n. 39/2013
- Appalti illegittimi aventi ad oggetto lavori pubblici
- Appalti illegittimi aventi ad oggetto servizi e forniture
- Contratti di concessione illegittimi
- Concorsi illegittimi
- Conflitto di interessi in materia di contratti pubblici
- Conflitto di interessi

- Mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (ad es. carenza del PTPCT; mancata attuazione della rotazione; etc.)
- Violazioni della disciplina in materia di trasparenza
- Adozione di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione o dell'ente
- Assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell'art. 1 della l. n. 179/2017
- Inerzia del RPCT

**1.5 - INDICA IL PERIODO TEMPORALE IN CUI SI É VERIFICATO IL FATTO** \* dato obbligatorio

Indica il periodo (e se possibile la data) in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione.

- entro i 12 mesi precedenti alla segnalazione
- anni precedenti

**1.6 - ATTUALITÀ DELLA CONDOTTA ILLECITA** \* dato obbligatorio

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro

- La condotta illecita si è conclusa
- La condotta illecita è ancora in corso o si verifica ripetutamente
- La condotta illecita sta per verificarsi

**1.7 – PERSONE FISICHE COINVOLTE NELL'ACCADUTO** \* dato obbligatorio

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:

- Sì
- No

**1.7.1 Elenco soggetti coinvolti nell'accaduto**

Se hai selezionato "sì", compila i campi sottostanti. Indica chi sono i soggetti, persone fisiche, coinvolte nell'accaduto a qualunque titolo aggiungendo tutti i dettagli che ritieni possano essere utili per finalità di verifica e indagine.

**1.7.1 – Indicare nome e cognome della persona fisica coinvolta nell'accaduto #1**

**1.7.1 - Amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto #1**

Indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato

**1.7.1 - Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'amministrazione o ente di appartenenza #1**

Inserire le seguenti opzioni

- RPCT
- Direttore
- Dirigente
- Funzionario
- Impiegato
- RUP
- Altro

**1.7.1 - Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto #1**

**1.7.1 - Numero di telefono del soggetto coinvolto nell'accaduto #1**

**1.8 - IMPRESE COINVOLTE NELL'ACCADUTO \* dato obbligatorio**

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:

- Sì
- No

**1.8.1 – Ragione sociale dell'impresa coinvolta #1**

Indica il nome dell'impresa

**1.8.1 - Tipologia Impresa #1**

Indica la tipologia di impresa

- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Consorzio
- Ditta individuale
- Non so

**1.8.1 - Indirizzo sede legale #1**

--

**1.8.1 - Partita IVA #1**

--

**1.8.1 - Rappresentante legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto #1**

Indica il rappresentante legale o direttore dell'impresa coinvolto nell'accaduto

--

**1.8.1 - Ruolo dell'impresa nell'accaduto #1**

Indica quale è stato il ruolo dell'impresa nell'accaduto

--

**1.9 – DESCRIZIONE DEI FATTI** \* dato obbligatorio

Si prega di inserire una risposta contenente un numero minimo di 50 caratteri.

--

<b>1.10 - HAI GIÀ PRESENTATO AD ANAC ALTRE SEGNALAZIONI SUGLI STESSI FATTI?</b>
<input type="checkbox"/> Sì
<input type="checkbox"/> No

<b>1.10.1 Se SI, attraverso quali canali?</b>
<input type="checkbox"/> Piattaforma
<input type="checkbox"/> Protocollo ANAC

<b>1.10.2 Indica la data in cui hai presentato la segnalazione ad ANAC</b>

## 2^ SEZIONE– ALTRI SOGGETTI INFORMATI

<b>2.6 SEGNALAZIONE AD ALTRA AUTORITÀ O ISTITUZIONE * dato obbligatorio</b>
<input type="checkbox"/> Sì
<input type="checkbox"/> No

<b>2.6.1 A quale Autorità o istituzione ti sei già rivolto #1</b>
<input type="checkbox"/> Corte dei Conti
<input type="checkbox"/> Autorità giudiziaria
<input type="checkbox"/> Polizia
<input type="checkbox"/> Carabinieri
<input type="checkbox"/> Guardia di Finanza
<input type="checkbox"/> Ispettorato per la Funzione pubblica
<input type="checkbox"/> Altre Forze di Polizia

<b>2.6.1 Data della segnalazione #1</b>

<b>2.6.1 Estremi di registrazione dell'esposto #1</b>
Numero e anno di protocollazione da parte dell'autorità

--

<b>2.6.1 Hai dialogato con qualcuno in particolare presso l’Autorità a cui ti sei già rivolto? #1</b>
Indica se hai parlato con qualcuno in particolare presso l’autorità a cui ti sei già rivolto

<b>2.6.1 Esito della segnalazione #1</b>

<b>2.6.1 Vuoi allegare una copia dell’esposto presentato ad altra Autorità? #1</b>

**Indicare la seconda Autorità a cui eventualmente hai già fatto una segnalazione**

<b>2.6.2 A quale Autorità o istituzione ti sei già rivolto #2</b>
<input type="checkbox"/> Corte dei Conti <input type="checkbox"/> Autorità giudiziaria <input type="checkbox"/> Polizia <input type="checkbox"/> Carabinieri <input type="checkbox"/> Guardia di Finanza <input type="checkbox"/> Ispettorato per la Funzione pubblica <input type="checkbox"/> Altre Forze di Polizia

<b>2.6.2 Data della segnalazione #2</b>

<b>2.6.2 Estremi di registrazione dell’esposto #2</b>
Numero e anno di protocollazione da parte dell’autorità



3.1.2 - Evidenze multimediali allegati alla segnalazione	
3.1.2.1 - Denominazione evidenze multimediali	3.1.2.2 - Descrizione contenuto

**4^ SEZIONE – ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE**

4.1 - CON QUALI MODALITÀ SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO SEGNALATO?

4.2 - PUOI INDICARE ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO?
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

4.2.1 - Se hai selezionato “sì”, indica: #1

4.2.1 - Nome #1

---

**4.2.1- Cognome #1**

--

**4.2.1 - Amministrazione, ente di appartenenza, impresa di appartenenza #1**

--

**4.2.1– Qualifica del soggetto che può riferire sui fatti #1**

--

**4.3 CONOSCI LA DIMENSIONE ECONOMICA DEL CONTRATTO E/O APPALTO E/O TRANSAZIONE INERENTE ALL'ILLECITO?**

Inserisci l'ammontare anche approssimativo

--

**4.4 - E' IN ATTO UN CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, CIVILE O CONTABILE IN RELAZIONE AI FATTI SEGNALATI?**

- Sì
- No
- Non so

--

**6^ SEZIONE – IDENTITÀ DEL SEGNALANTE****6.1. - Vuoi fornire le tue informazioni identificative?**

- Sì
- No

--

**6.2.4 - Data e luogo di nascita\* dato obbligatorio**

--

<b>6.2.5 - Codice fiscale</b>

SOSTITUITO DICEMBRE 2023